

N. 48/2014

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA

BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' di RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL CENTRO DI STUDI EURASIATICI BAU CEMAS - Centro interdipartimentale cooperazione con l'Eurasia, il Mediterraneo e l'Africa Sub-sahariana

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI RICERCA

VISTA la delibera del Consiglio direttivo, del 15 ottobre 2014, con la quale è stata approvata l'istituzione della borsa di studio per l'attività di collaborazione e ricerca con il centro di studi eurasiatici BAU;

VISTO l'accordo quadro per l'istituzione del centro studi eurasiatici all'interno del Cemas ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul conto 01.01.020.020, altre borse, del Cemas

DECRETA

ART. 1

E' indetta una selezione da svolgersi presso il CEMAS per l'assegnazione di n. 1 (una) borsa di studio della durata di 10 mesi nel seguente ambito:

"I grani di Odessa. Realtà e commercio nel Levante ottomano (sec. XVI-XVIII)".

La borsa è integralmente finanziata dalla Bahçeshir Universitesi secondo quanto previsto dall'accordo con Sapienza Università di Roma attraverso il CEMAS ratificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 44/2013 del 5 marzo 2013, di cui è DIRETTORE il Prof. Antonello Folco Biagini.

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di laurea magistrale o di vecchio ordinamento e siano iscritti il dottorato di ricerca in Storia d'Europa. I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente avviso.

ART. 3

La selezione avviene per titoli e colloquio. I candidati possono allegare al curriculum la lista delle pubblicazioni scientifiche.

ART. 4

L'importo della borsa di studio ammonta a € 10.000 per 10 mensilità da € 1.000. È esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriera giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e sarà erogata dal Cemas.

ART. 5

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti, dovranno essere fatte pervenire alla segreteria amministrativa del Cemas via posta (AR) entro e non oltre il 02 Gennaio 2015. Sarà cura del Responsabile dei fondi di ricerca provvedere alla diffusione dell'avviso di selezione oltre che mediante l'affissione all'Albo del Dipartimento/Centro, mediante trasmissione del bando all'Amministrazione centrale - Ripartizione IV e VIII per la diffusione tramite il sito web dell'Ateneo.

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R.445/2000:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia del certificato di laurea o titolo equipollente
- curriculum vitae
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, iscrizione a dottorato di ricerca in materie storiche ed altro)

ART. 6

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato designato dal Direttore del Centro;
- due docenti designati dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, **espresso in centesimi**, nel modo seguente.

B) 70 punti per titoli così ripartiti:

- fino a 20 punti per chi abbia conseguito il dottorato di ricerca in Storia d'Europa e fino a 15 punti agli iscritti al Dottorato;
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:

| | |
|-------------------|----------------|
| voto da 95 a 100 | punti 1 |
| voto da 101 a 104 | punti 2 |
| voto da 105 a 109 | punti 3 |
| voto 110 | punti 4 |
| voto 110 e lode | punti 5 |

- Fino a 25 punti per il possesso di attestati o diplomi di conoscenza delle lingue straniere;

- Fino a 20 punti per il possesso di attestati che certifichino la conoscenza degli strumenti necessari ai lavori d'archivio;

B) 30 punti sul colloquio orale per verificare la conoscenza del candidato dei temi di ricerca della borsa di studio e sulla conoscenza delle lingue straniere.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore alla metà del punteggio disponibile per i titoli e 8/10 dei punti a disposizione per il colloquio.

ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. La borsa che, per lo rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 9

La graduatoria verrà pubblicata sul sito e l'accettazione dovrà essere formalizzata entro 15 giorni dalla pubblicazione, pena la decadenza. I vincitori dovranno far pervenire la dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato (all.1), in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.lgs. 445/2000:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) residenza;
- e) cittadinanza;
- f) titolo di studio;

ART. 10

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;
- c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione. Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei

predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Cemas ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio allo Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Cemas ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

ART. 11

Il Cemas provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il borsista sia privo di analogo copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

IL DIRETTORE
Prof. Antonello Folco Biagini



Roma, 18.12.2014